



REGOLAMENTO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA NELL'AREA CINOFILA PERMANENTE DI TIPO B DELL'ATC SULMONA DENOMINATA "PIANA DELL'AREMOGNA"

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dell'Area Cinofila (di seguito denominata A.C.), individuate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024, pubblicato sul BURA Speciale n. 145 del 28/09/2020, data in gestione all'ATC "Sulmona" dalla Regione Abruzzo in esecuzione della DGR n. 809/2021 del 13/12/2021 e successiva Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona", che prevede all'art.4 "Obblighi dell'ATC", di dotarsi di apposito Regolamento/Disciplinare di gestione dell'A.C. nel quale dovranno essere contenute indicazioni specifiche inerenti l'addestramento dei cani, le prove di lavoro cinofile anche su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico, la calendarizzazione delle giornate fruibili e le quote di ingresso nell'area per ogni singolo cane e comunque sempre nel rispetto del PFVR 2020-2024; L'Area cinofila permanente di tipo B) ricadente nel territorio di competenza dell'ATC "Sulmona" viene indicata: 1) "Piana dell'Aremogna" (**riservata solo ai cani da ferma e cerca**);

Art. 2

L'accesso all'A.C. è consentito a tutti gli addestratori/cinofili muniti di apposita autorizzazione personale, non cedibile, rilasciata dall'ATC "Sulmona", inoltre, dotati di polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a beni, persone o cose, che può provocare l'attività di addestramento e di allenamento.

Art. 3

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2025 e viene rilasciata dall'ATC "Sulmona" all'addestratore/cinofilo dietro presentazione di: apposita richiesta come da All.1, ricevuta attestante il versamento della quota di pagamento annuale per l'addestramento cani nell'Area cinofila, ricevuta attestante la validità della polizza assicurativa. L'importo dell'addestramento viene stabilito dal Comitato di Gestione dell'ATC Sulmona, da versare annualmente tramite bollettino postale sul c/c n°10434678 intestato all'ATC "Sulmona" con la seguente causale: **"Quota addestramento cani nell'area cinofila Piana dell'Aremogna 2025"** Il rinnovo annuale avviene mediante opportune validazioni da parte dell'ATC Sulmona e secondo le modalità di cui sopra. Le somme che verranno introitate dall'ATC saranno utilizzate per le spese di gestione e di ripopolamento delle suddette aree.





QUOTE DI ISCRIZIONE

L'accesso all'A.C. sarà garantito a tutti gli addestratori/cinofili, così come definite all'art. 2, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ATC, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per l'utilizzo dell'area cinofila nei casi di seguito specificati il Comitato di Gestione può esigere le seguenti quote massime al costo di:

- Per gli addestratori residenti in regione Abruzzo;

- cani da ferma:

a) n. 1 cane €30,00=

b) n. 2 cani €50,00=

c) n. 3 cani €60,00=

- Per gli addestratori residenti fuori Regione:

- cani da ferma:

a) n. 1 cane €60,00=

b) n. 2 cani €80,00=

c) n. 3 cani €100,00=

Dette quote hanno validità fino al 31 dicembre 2025.

Organizzazione gare e/o prove cinofile di lavoro:

a) € 500,00 per 1 giorno;

b) € 800,00 per 2 giorni;

c) € 1.000,00 per 3 giorni.

Il Comitato di Gestione dell'ATC può autorizzare, previa delibera, permessi temporanei a pagamento sulla scorta delle richieste delle varie associazioni.

Art. 4

L'area cinofila osserverà il seguente periodo di addestramento:

- Periodo **consentito** dal 01 marzo fino al 31 dicembre 2025;

In detta area cinofila, possono essere introdotti un numero massimo di n. 3 (tre) cani da ferma e/o da cerca per addestratore/cinofilo e massimo la presenza di n. 12 (dodici) addestratori/cinofili al giorno. Resta inteso che nell'area cinofila è vietata l'immissione di selvaggina non autorizzata dal Comitato di Gestione dell'ATC.

Art. 5

L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare e/o dal responsabile delle manifestazioni cinofile ad ogni richiesta degli agenti accertatori di controllo e vigilanza unitamente alla ricevuta di versamento ed alla polizza assicurativa di cui all'art. 3, unitamente ad un documento di riconoscimento.



Art. 6

Con la richiesta di rilascio dell'autorizzazione, l'addestratore/cinofilo dichiara di conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC www.atcsulmona.it sollevando l'ATC da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e/o dalle A.C.

Art. 7

Nell' A.C. possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino ad un numero massimo consentito dalla propria autorizzazione e, comunque, fino ad un massimo di n. 3 (tre) soli cani da ferma e/o da cerca per addestratori/cinofili.

Art. 8

L'ATC "Sulmona" ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso all'A.C. per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio, in tal caso ne verrà data massima divulgazione mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC www.atcsulmona.it e sul gruppo [whatsapp](https://www.whatsapp.com) dedicato agli addestratori della Piana dell'Aremogna.

Art. 9

I periodi di accesso all'A.C. ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate, vengono stabiliti annualmente dall'ATC Sulmona e riportati nel Regolamento che ogni anno viene pubblicato sul sito web dell'ATC www.atcsulmona.it

Art. 10

L'attività cinofila nell'A.C. è consentita da un'ora prima il sorgere il sole al tramonto; l'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato; l'addestramento con il terreno coperto di neve o sui fondi con colture in atto in cui si palesa un danneggiamento alle colture, è vietato. Nell'Area cinofila permanente è vietato l'uso delle armi da fuoco e di qualsiasi altro strumento atto alla cattura di animali.

Art. 11

Fatta esclusione del martedì e del venerdì, giorni in cui è comunque interdetta ogni attività cinofila, l'ingresso è consentito per n. 5 giorni settimanali a scelta da parte di ciascun addestratore/cinofilo autorizzato.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi.

Art. 13

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le seguenti sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

Il Presidente p.t.
F.to Maurizio D'Angelo